



# COMUNE DI BUGGIANO

(Provincia di Pistoia)

## Settore Vigilanza

### Ordinanza n. 75

---

**Oggetto: PROCESSIONE DI S.LORENZO A COLLE**

---

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Vista** la nota prot. 9277 del 10/07/2018, con la quale il parroco di Colle comunica l'effettuazione di una processione in occasione della ricorrenza del santo patrono, il giorno 10 agosto 2018 a partire dalle ore 19,30;

**Visto** il decreto del Sindaco di Buggiano n. 181 emesso in data 30/12/2016;

**Visto** il decreto del Sindaco di Buggiano n. 2 emesso in data 22/02/2017;

**Visti** gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 lett. f), 7 comma 1 lett. a) del Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

**Ritenuto** che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento richiesto;

**Visto** l'art. 147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012 n. 213 -, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere.

**Visto** l'art. 9, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni.

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

#### ORDINA

**La interruzione temporanea della circolazione al momento del passaggio della processione, il giorno 10/08/2018, nelle seguenti vie:**

**via Natali**

**via Pierucci**

**via Colle Massa**

**Via Colligiana**

**Via Ricasoli**

Copia del presente provvedimento sarà pubblicata all'Albo Pretorio nei modi e tempi di legge.

Il personale dell'Ufficio Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'attuazione del presente provvedimento.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. n. 495/92.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è il sig. Claudio Bianchi, vice responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale Valdinievole Ovest.

Per le trasgressioni alle disposizioni della presente ordinanza trova applicazione il vigente Codice della Strada.

E' dato atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle norme richiamate in narrativa.

Visto l'art. 49, primo comma, e l'articolo 147 bis primo comma del Decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012, è dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi sul bilancio dell'Ente.

Buggiano, 06/08/2018

**Il responsabile di Settore  
BIANCHI CLAUDIO**